

Statuto dell'associazione del “GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO”

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione “**GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO**”, di seguito denominata GMC, con sede in Castelfranco Veneto presso il domicilio del Presidente in carica.

Articolo 2 SCOPI E FINALITÀ DEL GMC

Il GMC ha i seguenti scopi:

- a) associare i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alle conoscenze e alla conservazione del patrimonio botanico e ambientale;
- b) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- c) promuove lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
- d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia ed alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
- e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni ed associazioni che perseguono analoghe finalità;
- f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- g) promuovere incontri e seminari di carattere micologico, ecologico e ambientale;

Il GMC è apartitico e non ha fini di lucro.

Articolo 3 DURATA DEL GRUPPO

La durata del “GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO” è a tempo indeterminato.

Articolo 4 I SOCI

L'iscrizione al GMC è aperta a tutti e determina la qualifica di socio.

I soci si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori.

Sono soci ordinari del GMC persone fisiche e altre associazioni che versano annualmente la quota sociale.

Sono soci onorari le persone fisiche proposte dal Consiglio Direttivo, e confermate dall'assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici e saranno esonerati dal pagamento della quota sociale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che oltre alla quota sociale versano un contributo in favore del GMC quelli che oltre alla quota annuale, versano uno speciale contributo in favore del Gruppo.

Articolo 5 I DIRITTI DEI SOCI

Il Socio ha diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività sociali;
 - b) di partecipare alle assemblee con diritto di parola e di voto;
 - c) di accedere alle cariche sociali se maggiorenne;
 - d) ha diritto di voto il socio che sia in regola con il pagamento della quota sociale da almeno 1 anno;
- Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

Il Socio all'atto dell'adesione, esenta il GMC ed i suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni, a persone o a cose, che dovessero verificarsi prima, durante o dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Inoltre, poiché la cernita dei funghi a scopo alimentare non rientra nelle finalità del gruppo, è fatto divieto assoluto ai soci esercitare attività di consulenza micologica a nome e per conto del gruppo stesso che pertanto non potrà mai essere ritenuto responsabile per le conseguenze di eventuali giudizi sulla commestibilità del materiale fungino, che saranno sotto la responsabilità di colui li ha espressi.

Articolo 7 LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota sociale per almeno 2 anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente il GMC.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Articolo 8 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il GMC trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dal GMC.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Articolo 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione degli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del GMC;
- b) lo scioglimento del GMC, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori;

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del programma sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci almeno 10 giorni prima della seduta.

Articolo 11 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti il libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti più del 50% dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, quando sono presenti oltre 1/3 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone all'assemblea la nomina fra i soci, di un segretario e, se lo ritiene opportuno, di 2 scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

L'assemblea nomina un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee; il Presidente provvede poi alla sottoscrizione del verbale.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di 2 deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere deleghe.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il GMC è amministrato da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da numero 8 membri eletti dall'assemblea, scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura il patrimonio del GMC, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quanto altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni a degli appositi comitati che dovranno attenersi ad appositi regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri sarà necessario convocare l'assemblea per indire nuove elezioni.

Articolo 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo, ai revisori dei Conti e ai Probiviri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefono almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione del GMC
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) convocare l'assemblea;
- d) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- e) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento, nonché lo schema di bilancio preventivo per portarli all'approvazione dell'assemblea;
- f) predisporre il programma dell'attività sociale;
- g) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) emanare regolamenti e deliberare su ogni questione di rilevante interesse per il GMC;
- i) proporre all'assemblea la nomina di massimo due consiglieri onorari scelti fra i soci particolarmente meritevoli e che si sono distinti all'interno del GMC, con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Articolo 15 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del GMC è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente il GMC nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico finanziaria del GMC, e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Esso si compone di tre membri effettivi. Il Collegio redige apposita relazione al conto consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo del GMC, oppure su segnalazione scritta e firmata anche di un solo associato.

I membri del Collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio al suo interno nomina il Presidente.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Articolo 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e il GMC o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica secondo equità e giustizia, senza formalità di procedura.

Articolo 18 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:

il bilancio preventivo almeno entro quattro mesi dall'apertura dell'esercizio sociale;

il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

è vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione.

Articolo 19 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che il GMC deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;

il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;

i libri della contabilità sociale;

il libro degli inventari.

Articolo 20 MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento DEL GMC

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento del GMC e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe.

Articolo 21 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Castelfranco Veneto, 7 Febbraio 2007